



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consigli nazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 21 maggio 2015
Prot. n. 0006002/U/24
Circolare n. 1118
Allegati: ==
E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni
di lavoro e dei rapporti industriali
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale della giustizia civile
Ufficio III
Reparto II Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPAOL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: 1) Formazione Continua obbligatoria – Associazioni di iscritti e altri soggetti

2) Formazione Continua Obbligatoria – eventi organizzati dalla Pubblica Amministrazione

A seguito della entrata in vigore, dal 1 gennaio 2015, del nuovo Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro, in fase di prima applicazione sono pervenute a questo Consiglio Nazionale dell'Ordine da parte di alcuni Consigli provinciali e di Enti/Associazioni accreditati, richieste di chiarimento in merito agli adempimenti necessari per il riconoscimento dei crediti formativi a seguito di eventi da questi ultimi organizzati.



Si ricorda che l'art. 8 del citato Regolamento stabilisce che il Consiglio Nazionale, con propria delibera motivata e previo parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, autorizza le associazioni degli iscritti e gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 4, all'esercizio di corsi ed eventi formativi validi ai fini della formazione continua.

La prescritta autorizzazione ha validità annuale dalla data della delibera del Consiglio Nazionale e ne potrà essere richiesto il rinnovo alla scadenza.

Il soggetto autorizzato dovrà, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni anno, trasmettere al Consiglio Nazionale dell'Ordine, analitica relazione dell'attività formativa svolta nell'anno precedente.

Per la validità degli eventi formativi ai fini della Formazione continua dei Consulenti del Lavoro, gli Enti e le Associazioni di iscritti che hanno ottenuto l'accreditamento con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, devono darne **comunicazione preventiva al Consiglio Provinciale territorialmente competente in base al luogo di svolgimento dell'evento stesso**, indicando la data dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. La prescritta comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni inerenti l'evento formativo e dovrà essere inoltrata **almeno entro dieci giorni prima la data di effettuazione dell'evento.**

L'evento stesso, per effetto dell'autorizzazione riconosciuta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine all'Ente organizzatore, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi **non necessita di alcun ulteriore accreditamento da parte del Consiglio provinciale competente per territorio**. Tuttavia quest'ultimo, ricevuta la comunicazione preventiva, in relazione al proprio autonomo potere di controllo e vigilanza, dovrà **verificare la corrispondenza dell'evento a quanto disposto dagli artt. 2 e 7 del Regolamento della Formazione Continua**.

Qualora, e solo nel caso in cui riscontrasse che l'evento venga svolto in maniera difforme a quanto sopra previsto, prima dello svolgimento dell'evento provvederà a darne comunicazione all'Ente/Associazione che ha fatto la prescritta comunicazione preventiva, precisando anche che non potrà essere riconosciuto valido ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi per la non congruenza con le disposizioni del Regolamento.

Non sarà riconosciuta la validità degli eventi formativi anche nei casi di accertate violazioni delle disposizioni del Regolamento della formazione continua obbligatoria del Consulente del Lavoro e/o delle relative istruzioni operative.

Il Consiglio provinciale provvederà alla segnalazione del soggetto autorizzato e delle motivazioni del diniego al Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Pertanto, la comunicazione prevista dall'art. 6, comma 2, delle "Indicazioni operative del Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro", non deve essere intesa come richiesta di accreditamento preventivo del singolo evento al Consiglio Provinciale competente per territorio. Diversamente interpretando, risulterebbe priva di effetto la procedura di accreditamento di cui all'art. 8 del Regolamento.



Non è tuttavia esclusa l'attività di verifica di congruità, come si accennava, che il Consiglio provinciale deve svolgere a garanzia del legittimo riconoscimento dei crediti. Solo in caso di esito negativo del controllo effettuato, il Consiglio provinciale dovrà attivarsi per le comunicazioni di cui al citato art. 6 delle indicazioni operative.

Sono pervenute a questo Consiglio Nazionale dell'Ordine anche richieste di chiarimenti in merito alla validità, sempre ai fini della Formazione Continua Obbligatoria, di eventi formativi organizzati dalla Pubblica Amministrazione e dalle sue organizzazioni territoriali. Quali, ad esempio, Direzioni territoriali o interregionali del Lavoro, sedi territoriali di INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate, amministrazioni comunali o regionali, Camere di commercio, Università.

Nel silenzio delle disposizioni normative e acquisito per le vie brevi il parere da parte del Ministero del lavoro, si ritiene che, pur non essendo espressamente citate queste istituzioni quali soggetti autonomamente autorizzati ad organizzare eventi formativi validi ai fini della Formazione Continua obbligatoria, è da considerarsi superflua la procedura di accreditamento di cui all'art. 8 del Regolamento stesso.

Diversamente argomentando, la pubblica amministrazione, chiamata a dare il proprio parere vincolante nella procedura di cui all'art. 8 del Regolamento, sarebbe essa stessa oggetto di verifica ai fini della attribuzione della prescritta autorizzazione.

Si ritiene pertanto che i Consigli provinciali, in occasione di eventi formativi organizzati dalle istituzioni territoriali della pubblica amministrazione, dopo aver valutato la compatibilità con le materie oggetto di Formazione Continua di cui all'art. 2 del Regolamento, potranno riconoscere la validità ai fini dell'ottenimento dei crediti formativi, dandone tempestiva ed opportuna comunicazione ai propri iscritti.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)